

DENUNCIA CARTUCCE a palla

MARIO VILLA

Repetita Juvant

Nella materia relativa alla detenzione e denuncia delle munizioni a palla, troppo spesso viene data per scontata l'adozione di una procedura uniforme da parte degli uffici interessati alla trattazione delle relative pratiche, essendo questi ultimi espressione periferica del Ministero dell'Interno. Purtroppo abbiamo constatato di persona che la stessa pratica viene trattata in modo differente da ufficio ad ufficio.

Eravamo convinti che, anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (n. 1282 del 1/12/93), oramai fosse data per acquisita l'interpretazione estensiva dell'art. 58 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., relativa alla non obbligatorietà della denuncia di variazione in diminuzione ed eventuale reintegro delle munizioni già denunciate ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S. Capita, invece, che, nonostante il tempo trascorso, qualche Commissariato di P.S. continui ad esigere la denuncia di tali variazioni, con notevole aggravio di lavoro e perdita di tempo sia per l'utente che per coloro che devono trattare le pratiche. Tutto ciò, si badi bene, nonostante che il Ministero dell'Interno abbia provveduto ad inviare a tutti gli uffici periferici la circolare n. 557/PAS. 10611 - 10171 del 7 agosto 2006, relativa a "Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. - Variazione in diminuzione di

munizionamento regolarmente detenuto. Questo" (la circolare può essere interamente consultata nel sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it).

Il Ministero prendendo spunto da un quesito posto in merito dalla Questura di Oristano, ove quel Tribunale ha condannato una persona per aver omesso di denunciare la riduzione del numero della cartucce già denunciate, ha ribadito che la disposizione di legge di cui all'art. 58 del Reg. di Esec. del T.U.L.P.S. la quale prescrive che deve essere denunciata anche qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni, "non obbliga il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate". Pertanto "l'obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime". Invece, "il detentore è esentato da detto obbligo in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse".

Il Ministero dell'Interno, quindi, richiamando la citata sentenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che "una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata". Riteniamo che sarebbe stato opportuno non inserire in parentesi l'affermazione "così come il reintegro", quasi fosse un inciso di secondaria importanza, considerato che alcuni uffici di polizia non farebbero denunciare la diminuzione del numero delle munizioni, ma pretenderebbero la denuncia se questo venga reintegrato con un nuovo acquisto.



Il timore dei tenaci sostenitori dell'obbligo della denuncia anche delle munizioni sparate, i quali ritengono che l'omessa comunicazione porterebbe ad un mancato controllo dell'autorità di pubblica sicurezza, non può trovare alcuna giustificazione, considerato che l'armiere è obbligato ad effettuare la registrazione e la segnalazione all'autorità di P.S. delle vendite di munizionamento (art. 55 T.U.L.P.S.). Quindi gli uffici interessati sono egualmente sempre messi a conoscenza degli acquisti di munizioni, indipendentemente dalla denuncia dell'acquirente, al quale, ove occorra, possono essere chieste spiegazioni in merito all'utilizzo di detto materiale. E su questo aspetto la stessa Corte di Cassazione, nell'affermare la non obbligatorietà della denuncia "nel caso che le munizioni legittimamente detenute subiscano una modificazione in decremento", ha motivato che "mirando l'obbligo di denuncia di cui all'art. 58 a porre l'autorità di pubblica sicurezza di conoscere le persone che detengono munizioni entro i quantitativi di già autorizzati per gli istituzionali fini di prevenzione degli illeciti e controllo dell'ordine pubblico, le finalità alla cui tutela è preposta la norma in questione non vengono frustrate dall'omessa denuncia della modificazione in decremento da parte del detentore delle munizioni possedute regolarmente, in quanto l'autorità è già a conoscenza, avendolo appositamente autorizzato, del quantitativo di munizioni di cui può disporre il soggetto e delle quali può fare uso funzionalmente legittimo" (Cass., Sez. I Pen., sentenza n. 1282 del 1/12/93).

Dunque la direttiva del Ministero agli uffici di P. S. periferici era tanto doverosa quanto necessaria. Tuttavia poiché, come di recente ci è capitato di constatare di persona, non tutte le dette periferie si sono adeguate alle istruzioni impartite, sarebbe opportuno che lo stesso Ministero ribadisse e richiamasse in tal senso anche i "dissidenti".

In buona sostanza, riteniamo che in uno stato di diritto, tra le finalità della pubblica sicurezza, vi sia anche quella di proteggere i cittadini dalla errata interpretazione delle norme di legge da parte degli organi della burocrazia amministrativa. ...E chissà mai che "repetita Juvant". ■

